

Rapporto al messaggio 3043

Della Commissione speciale per la revisione del codice di procedura penale sul messaggio 30 aprile 1986 concernente il disegno di legge sull'assistenza in materia penale

1. Con il 1° gennaio 1983 sono entrate in vigore la Legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale (AIMP) del 20 marzo 1981 e la relativa Ordinanza sull'assistenza internazionale in materia penale (OAIMP) del 24 febbraio 1982. Già in precedenza (3 ottobre 1975) era stata approvata la Legge Federale relativa al Trattato concluso con gli Stati Uniti d'America sull'assistenza giudiziaria in materia penale (LUSA), poi entrata in vigore il 23 gennaio 1977. Entrambe queste leggi federali prevedono competenze cantonali: da qui la necessità di una legge d'applicazione cantonale.

2. Chi, seppur marginalmente, si interessa di assistenza internazionale in materia penale, si rende subito conto come questa complessa materia si trovi spesso confrontata con interessi contrastanti. Il magistrato che chiede assistenza - sia esso svizzero o straniero - deve poter contare sulla collaborazione più ampia e più rapida. D'altro canto invece chi è oggetto di una richiesta di assistenza internazionale cercherà molto spesso protezione giuridica nello Stato richiesto e tenterà, con i rimedi di diritto a sua disposizione, di rallentare l'evasione della domanda di assistenza o quantomeno di limitarne la portata. Non è quindi per nulla sorprendente il fatto che per alcuni la Svizzera sia considerata troppo accondiscendente in questa materia, per altri invece troppo poco. Bisogna però rilevare come la portata di una determinata domanda di assistenza possa divergere, caso per caso, in modo considerevole: in ogni caso, però, occorrerà tener presente il rispetto della nostra sovranità nazionale e la garanzia che il procedimento venga condotto secondo i principi fondamentali di uno stato di diritto.

3. Nella politica di assistenza internazionale, proprio e soprattutto al giorno d'oggi, va rilevato anche un'importante motivazione di prevenzione generale. La repressione internazionale del crimine - in particolare del crimine organizzato a livello internazionale - dev'essere favorita anche da una legislazione che non tolleri che si abusino sistematicamente del nostro ordinamento giuridico e dei suoi segreti legalmente protetti per aggirare legislazioni penali straniere o addirittura per compiere crimini gravissimi.

4. La Commissione speciale per la revisione del codice di procedura penale, esaminando questo disegno di legge, si è posta il problema a sapere se limitarsi a proporre a sua volta una legge di competenza in consonanza con il codice di procedura penale attualmente in vigore, oppure modificare sostanzialmente il testo proposto dal Consiglio di Stato inserendo, in particolare per quanto attiene i diritti della difesa, nuove norme che anticiperebbero, limitatamente a questa legge, quanto prevede il progetto di nuovo codice di procedura penale. La Commissione ha scelto la prima di queste due vie, essenzialmente per due motivi. Innanzitutto perché una legge di applicazione cantonale sull'assistenza internazionale in materia penale appare sempre più urgente. In secondo luogo perché l'alternativa scartata dalla Commissione avrebbe portato ad avere - per diversi anni - dei diritti della difesa regolamentati in modo diverso tra chi - ad esempio - è direttamente perseguito da un magistrato ticinese e chi, invece, è

perseguito da un magistrato di uno stato estero.

5. La struttura del disegno di legge così come presentato dal Consiglio di Stato è rimasta quindi inalterata, così come, salvo le modifiche che esamineremo, gli articoli proposti.

La Commissione propone di modificare il titolo della legge in:

"Legge di applicazione della legge federale sull' assistenza internazionale in materia penale" - per sottolineare che si tratta, appunto, di una legge di applicazione e per porla in consonanza con il titolo della legge federale.

Art. 1 e 2

Invariati.

Art. 3

L' art. 22 AIMP riferisce esplicitamente che la mancata indicazione dei rimedi di diritto comporta, come conseguenza, la nullità delle decisioni delle autorità federali e cantonali.

E' per questo motivo che la Commissione ha inteso inserire, nel testo proposto, "sotto pena di nullità".

Art. 4

Vi è un' aggiunta al cpv. 2 che richiama, in sostanza, l' art. 227 cpv. 3 CPP.

Art. 5

Invariato; la nomina del difensore d' ufficio dev' essere effettuata sollecitamente.

Art. 6

Invariato.

Art. 7

Invariato; la Commissione rileva come per il magistrato dei minorenni si preveda tanto per la domanda a Stato estero, quanto per la domanda da Stato estero un unico articolo (Art. 9); per le altre autorità competenti, invece, si scindono le due problematiche in due distinti articoli (Art. 7 e Art. 8).

La lett. c è modificata nel senso che è il presidente del Tribunale competente che può presentare domanda di estradizione oppure impugnare eventuali decisioni negative.

Art. 8

Invariato, salvo la modifica alla marginale.

Art. 9

Invariato, salvo il cpv. 3, per il quale la Commissione ha inteso mettere in evidenza l' importanza dei servizi sociali, trattandosi, appunto, di minorenni.

Secondo la Commissione, poi, il magistrato dei minorenni è competente anche per impugnare eventuali decisioni negative (in analogia con l' Art. 7).

La marginale è stata completata per considerare il fatto che la competenza è data sia nel caso di domanda a Stato estero, sia nel caso di domanda da Stato estero.

Art. 10

Invariato, salvo la modifica redazionale ai cpv. 2 e 3.

Questo articolo appare indispensabile anche alla luce degli art. 44 e 45 cpv. 2 AIMP.

Art. 11

Modifica alla lett. c, in analogia con la modifica proposta all' art. 7 lett. c.

Art. 12

Invariato, salvo l' aggiunta di un nuovo cpv. 2 in analogia con l' art. 8 cpv. 2; l' art. 13 proposto dal Consiglio di Stato viene così stralciato.

Art. 13 (Art. 14 prog. gov.)

Invariato.

Art. 15 prog. gov.

Stralciato; la Commissione ritiene che questa problematica è già risolta nell' art. 12 per quanto riguarda le domande da Stato estero e dal CPP (art. 123 e segg.) per le domande a Stato estero.

Da Art. 14 (Art. 16 prog. gov.) ad Art. 22 (Art. 24 prog. gov.)

Invariati.

Con le modifiche che precedono, la Commissione speciale raccomanda l' approvazione della Legge di applicazione sull' assistenza internazionale in materia penale.

Per la Commissione speciale:

Franco Ballabio, relatore

Barchi - Bernasconi - Gallino -

Giudici - Masoni Pelloni - Nosedà J. -

Pezzati - Pozzoli - Righetti - Rusca.

Disegno di

LEGGE

di applicazione della Legge Federale sull'Assistenza Internazionale in materia penale.

**Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino**

- visto il messaggio 30 aprile 1986 n. 3043 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Scopo

La presente legge, nell' ambito della cooperazione fra le autorità in materia penale e in quanto il diritto federale o le convenzioni internazionali non dispongano altrimenti, determina la competenza delle autorità cantonali e disciplina i loro provvedimenti.

Articolo 2

Codice di procedura penale

Salvo diversa disposizione della legislazione federale o della presente legge è applicabile il codice di procedura penale ticinese.

Articolo 3

Decisioni, forma

Le decisioni devono menzionare, sotto pena di nullità, il rimedio giuridico ammissibile, l' autorità competente e il termine per interporlo.

Articolo 4

Reclamo

1 Salvo disposizione diversa delle leggi federali o della presente legge, contro le decisioni è dato il reclamo alla camera dei ricorsi penali.

2 Il termine per proporre il reclamo è di 10 giorni.

3 Il reclamo ha effetto sospensivo quando concerne l' esame degli atti e quando la camera dei ricorsi penali lo accorda.

Articolo 5

Nomina del difensore

La nomina del difensore d' ufficio, quando sia di competenza dell' autorità cantonale, spetta al presidente della camera criminale.

Articolo 6

Minorenni

I provvedimenti riguardanti i fanciulli e gli adolescenti sono di competenza del magistrato dei minorenni.

TITOLO II - ESTRADIZIONE

Articolo 7

Domanda a Stato estero

Sono competenti per presentare domanda di estradizione rispettivamente per impugnare eventuali decisioni negative:

- a) il procuratore pubblico durante le informazioni preliminari;
- b) il giudice istruttore dopo l' apertura dell' istruttoria formale;
- c) il presidente del tribunale competente;
- d) il dipartimento di giustizia, dopo la crescita in giudicato della sentenza; esso ha pure la competenza di domandare l' esecuzione della sentenza.

Articolo 8

Domanda da Stato estero

1 In materia di estradizione all' estero il giudice istruttore:

- a) adotta le misure provvisorie necessarie;
- b) collabora in ogni altro modo richiesto dalla legislazione federale per permettere l' estradizione.

2 Il giudice istruttore può avvalersi della collaborazione della polizia cantonale.

Articolo 9

Domanda a e da Stato estero - magistrato minorenni

1 Il rimpatrio di minori di 18 anni è disposto e disciplinato dal magistrato dei minorenni, il quale è competente anche per le misure ed i provvedimenti di cui agli art. 45 e 52 della legge federale sull' assistenza dei internazional in materia penale.

2 Il magistrato dei minorenni è pure competente per le persone di 18 a 20 anni nel caso di cui all' art. 33 cpv. 1, seconda frase, della legge federale sull' assistenza internazionale in materia penale.

3 Il magistrato dei minorenni può avvalersi della collaborazione dei servizi sociali e della polizia cantonale.

Articolo 10

Polizia cantonale

1 In materia di estradizione all' estero la polizia cantonale esegue il fermo degli stranieri ricercati e l' estradizione conformemente alle istruzioni della competente autorità.

2 Quando vi sia pericolo nel ritardo essa è competente per procedere alla perquisizione dell' estradando, nonché al sequestro dei mezzi di prova e del provento del reato.

3 Il magistrato competente dev' essere informato immediatamente.

TITOLO III - ALTRA ASSISTENZA

Articolo 11

Domanda a Stato estero

Sono competenti per presentare domanda di assistenza, rispettivamente per impugnare decisioni negative:

- a) il procuratore pubblico durante le informazioni preliminari;
- b) il giudice istruttore dopo l' apertura dell' istruzione formale;
- c) il presidente del tribunale competente.

Articolo 12

Domanda da Stato estero

1 Il giudice istruttore é competente per decidere l' ammissibilità della chiesta assistenza e per l' adozione di tutte le misure attribuite dalla legislazione federale all' autorità cantonale.

2 Il giudice istruttore può avvalersi della collaborazione del segretario o della polizia cantonale per l' esecuzione di singoli provvedimenti di assistenza.

Articolo 13

Notificazione

La notificazione di atti è di competenza del giudice istruttore salvo che non sia prevista altra procedura.

Articolo 14

Comando della polizia cantonale

Il comando della polizia cantonale è competente, nei limiti delle disposizioni federali e cantonali, per presentare e per evadere in proprio nome richieste di informazioni per autorità di polizia estere.

Articolo 15

Rapporti tra la polizia cantonale, l' Interpol e la polizia di paesi stranieri

Il comando della polizia cantonale, nei limiti delle disposizioni federali e cantonali, cura i rapporti tra la polizia cantonale, l' Interpol e la polizia dei paesi stranieri, particolarmente nell' ambito frontaliero.

TITOLO IV - PERSEGUIMENTO PENALE IN VIA SOSTITUTIVA

Articolo 16

Competenza

Il perseguimento penale per un reato commesso all' estero e la richiesta a uno stato estero di assumere il perseguimento penale per un reato soggetto alla giurisdizione svizzera sono di spettanza del procuratore pubblico competente.

TITOLO V - ESECUZIONE DI DECISIONI PENALI

Articolo 17

Sospensione del procedimento

- 1 La sospensione del procedimento compete al procuratore pubblico.
- 2 La sospensione dell' esecuzione di una sanzione compete al dipartimento di giustizia.

Articolo 18

Exequatur

- 1 La decisione di esecutività di decisioni penali di uno Stato estero è pronunciata dal presidente della camera criminale o dal magistrato dei minorenni.
- 2 Contro la decisione è dato ricorso alla corte di cassazione e revisione penale per i motivi previsti dalla legge federale sull' assistenza internazionale in materia penale e dal codice di procedura penale.

Articolo 19

Utilizzazione di stabilimenti svizzeri

Il dipartimento di giustizia è competente per ordinare esecuzione della pena giusta l' art. 99 della legge federale sull' assistenza internazionale in materia penale.

TITOLO VI - NORME FINALI

Articolo 20

Abrogazione

E' abrogato l' art. 93 del codice di procedura penale.

Articolo 21

Norma transitoria

Le procedure pendenti sono continuate conformemente alla presente legge.

Articolo 22

Entrata in vigore

- 1 Trascorsi i termini per l' esercizio del diritto di referendum la presente legge è pubblicata nel bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
- 2 Il consiglio di stato fissa la data dell' entrata in vigore.

